



COMUNE di CAVAGNOLO

Città Metropolitana di Torino

Via C. Colombo, 168 - CAP 10020 - CF 82500670011 - P.Iva 01864760010 - Fax 011/9151565
Tel 011/9151157 011/9151565 - info@comune.cavagnolo.to.it - cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it

Reg. Ord. N. 8

Cavagnolo, il 7 aprile 2020

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed i susseguenti atti dell'Amministrazione Centrale e Regionale;

VISTI gli artt.107 e segg. Del D.Lgs.18.8.2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

Al fine di disciplinare l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sul territorio comunale, nonché lo spostamento dei cittadini nei giorni delle festività pasquali (domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020), e successive giornate festive

ORDINA

E' disposta la chiusura degli esercizi commerciali e pertanto è vietata la vendita in loco di generi alimentari e di prima necessità, dalle ore 12.00 di domenica 12 aprile 2020 (Pasqua), a tutta la giornata di lunedì 13 aprile 2020 (Pasquetta).

La chiusura degli esercizi commerciali è altresì disposta per le giornate festive (domenica), delle successive settimane, fino a revoca della presente ordinanza.

L'apertura degli esercizi commerciali e la conseguente attività di vendita in loco di generi alimentari e di prima necessità è consentita, nella giornata di domenica 12 aprile 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

Sono escluse dall'applicazione delle predette limitazioni le edicole/tabaccherie, in quanto riceveranno i quotidiani per la vendita nella giornata di domenica.

Sarà cura di ciascun operatore commerciale:

- fornire ai propri dipendenti, e disporre il corretto uso, di idonei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti), atti a proteggere gli stessi, la clientela ed i materiali con cui vengono in contatto da possibili contagi;
- invitare la propria clientela a mantenere le distanze interpersonali, assicurando così il regolare svolgimento dell'attività di vendita, facendo inoltre uso di dispositivi di protezione individuali o altri strumenti atti a proteggere le vie respiratorie (naso e bocca), secondo le più recenti disposizioni regionali.

Al fine di scongiurare eventuali assembramenti in occasione delle festività pasquali ed in particolare in occasione della tradizionale festa di Pasquetta, abitualmente occasione di ritrovo per picnic, barbecue e simili, è vietata l'aggregazione fra più di due persone in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, altresì è vietata l'aggregazione all'interno di aree private di cittadini non appartenenti al nucleo familiare ivi residente (o legittimamente domiciliato), o di persone che non abbiano il titolo di possesso o di uso dell'immobile.

E' altresì disposta, ai sensi della Circolare Ministero della Salute del 1 aprile 2020, la chiusura dei cimiteri.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, si procederà a termine delle vigenti norme in materia ed in particolare entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è possibile pagare la sanzione pecuniaria nell'ammontare minimo di € 400,00; se il pagamento avviene entro 5 giorni, la misura della sanzione è ridotta del 30%, pari ad € 280,00.

Ai sensi dell'art. 208, c. 2 d.l. n. 18/2020, la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 280,00 - viene estesa da 5 a 30 giorni.

Nel caso di violazione delle misure concernenti la sospensione o limitazione delle attività commerciali, si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività commerciale da 5 a 30 giorni, in aggiunta alla sanzione pecuniaria suddetta.

MANDA

A dare notizia della presente ordinanza mediante:

la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line nei modi e nei tempi di Legge;

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120, dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima o comunque dalla piena conoscenza di essa.

DEMANDA

Alle forze dell'ordine presenti sul territorio la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.



IL SINDACO

Dott. Andrea GAVAZZA